

**ADDENDUM N. 6400050532 ALLA CONVENZIONE
DI CONSULENZA SPECIALISTICA**

Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di Raddoppio Linea Ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna lotto 4A, ricompresa tra la Stazione di Caltanissetta Xirbi (inclusa) e la stazione Nuova Enna (esclusa), dal km 0+000 al km 26+957.

CUP: J11H03000180001

CIG: 951070520D

**OGGETTO CONVENZIONE PER INDAGINE E CONSULENZA
SPECIALISTICA DiSTeM**

Importo Euro: 2.000 €

* * *

La “**Società Consorzio Triscelio**”, nel seguito denominata “**Società**” o “**Committente**”, con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo BONA n. 65, C.A.P. 00156, Codice Fiscale 17176041006, Partita IVA 17176041006, in persona del Ing. Simone Grosina , nato a Sondrio il 21.09.1976 , nella sua qualità di legale rappresentante, (di seguito più semplicemente denominata “**COMMITTENTE**”).

e

Il **Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare** dell’Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825, P.IVA 00605880822, con sede in Palermo, Via Archirafi 22, rappresentato dal Prof. Attilio Sulli, nato a Palermo (PA) il 13/08/1966, in qualità di Direttore del Dipartimento (d’ora innanzi denominato “**DiSTeM**” o “**Dipartimento**”);, (di seguito più semplicemente denominata “**CONTRAENTE**”).

ed insieme congiuntamente denominate le “**Parti**”,

PREMESSO

1. che nell’ambito dell’Appalto trovano applicazione i seguenti accordi protocollari:
 - a) il Protocollo di Legalità secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020, sottoscritto in data 30 maggio 2022 tra le Prefetture UU.TT.G di Palermo, Catania, Enna e Caltanissetta, RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., le OO.SS., l’Ispettorato del Lavoro e il Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Collegamento Palermo - Catania, volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa, per una sua immediata attuazione nell’ambito della commessa, a valere sull’intera filiera delle imprese, che il **CONTRAENTE** si impegna sin d’ora a sottoscrivere, anche digitalmente, senza condizione o riserva alcuna, e restituire in segno di adesione ed accettazione;
 - b) il Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015 “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”, attuato nell’ambito della commessa, anche a valere sull’intera filiera delle imprese, che il **CONTRAENTE** si impegna sin d’ora a sottoscrivere, anche digitalmente, senza condizione o riserva alcuna, e restituire

- in segno di adesione ed accettazione;
2. che il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 3. che il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ove l'esito delle verifiche antimafia disposte per effetto del D.lgs. 159/2011, in attuazione del PROTOCOLLO DI LEGALITA', diano esito positivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1. OGGETTO DELL'ADDENDUM

Le Parti convengono di integrare il CONTRATTO attraverso il presente ADDENDUM, per effetto di quanto indicato ai punti 1 a) e 1 b) delle premesse. Il presente ADDENDUM ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

ART. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il CONTRATTO è regolato dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Il presente ADDENDUM;
- il Protocollo di Legalità secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020, sottoscritto in data 30 maggio 2022 tra le Prefetture UU.TT.G di Palermo, Catania, Enna e Caltanissetta, RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., le OO.SS., l'Ispettorato del Lavoro e il Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Collegamento Palermo - Catania;
- il Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015 “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”.

ART. 3 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Le prestazioni verranno contabilizzate dal COMMITTENTE previa verifica dei SERVIZI resi.

Il CONTRAENTE, entro quindici giorni dal rilascio del Certificato di Pagamento, emetterà ed invierà apposita fattura elettronica, in regola con le vigenti normative in materia, che dovrà essere intestata a Consorzio Triscelio con sede legale in via Giulio Vincenzo Bona, 65, CAP 00156, Roma, codice fiscale e Partita IVA n. 17176041006, Codice Destinatario: A4707H7 e inviata a mezzo pec all'indirizzo consorziotriscelio@legalmail.it.

Le fatture dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:

- il riferimento del Contratto;
- il CUP e il CIG;
- il numero e la data di emissione della fattura;
- gli estremi della Situazione Contabile a cui si riferisce la fattura;
- la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere esclusivamente ad uno dei conti correnti dedicati non in via esclusiva comunicati dal CONTRAENTE ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010

- e s.m.i. e del Protocollo Operativo MGO;
- la dicitura di seguito riportata: *“Il credito di cui alla presente fattura non può essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso”*.

Il pagamento delle fatture al CONTRAENTE avverrà mediante bonifico bancario a 60 giorni suiconti correnti dedicati non in via esclusiva indicati nelle fatture secondo i seguenti step:

- Fattura del 30 % alla consegna dei provini e delle valutazioni preliminari di laboratorio
- Fattura del 70 % al completamento dei lavori con consegna dei documenti finali delle prove di laboratorio

Tutti i pagamenti potranno avvenire solo sul/i conto/i dedicato/i non in via esclusiva e mediante bonifico bancario o postale XML SEPA, in ottemperanza a tutte le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo art. 11 del presente Contratto.

ART. 4. CLAUSOLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – PROTOCOLLO OPERATIVO MGO

Il CONTRAENTE si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, assumendone tutti gli obblighi, la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5) e sue successive modificazioni ed integrazioni e il “Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario”, allegato al presente Addendum, sottoscritto dal CONTRAENTE in segno di piena ed integrale accettazione delle clausole in esso contenute, ivi compresi il sistema sanzionatorio e le relative clausole risolutive.

Qualsiasi pagamento dovuto al CONTRAENTE ai sensi del presente Contratto sarà effettuato a valere dal conto dedicato in via esclusiva del Committente, tramite l’indicazione del CUP, con causale MGO, verso uno o più conti correnti bancari o postali, per effetto delle prestazioni di cui al presente contratto “dedicati in via esclusiva” o “dedicati non in via esclusiva” accesi dal CONTRAENTE presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa sopra richiamata e nell’allegato Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere.

In particolare, con riferimento alle disposizioni sopra descritte, il CONTRAENTE dovrà:

- comunicare i conti correnti dedicati al Committente Principale e al Committente secondo il facsimile allegato;
- inserire negli eventuali subcontratti, se e come autorizzati dal Committente, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario, i contenuti del presente articolo e richiedere l’adempimento a loro volta di tutte le disposizioni ivi previste:

“L’impresa ..., in qualità di CONTRAENTE dell’impresa ... nell’ambito del contratto sottoscritto con ..., identificato con il CIG n. .../CUP n. ..., assume tutti gli obblighi derivanti dal monitoraggio finanziario di cui all’art. 2 della Delibera CIPE 15/2015 del 28 gennaio 2015. Pertanto, l’Impresa si impegna a rispettare integralmente il Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario dell’Opera allegato al CONTRATTO PRINCIPALE, sottoscritto dall’Impresa medesima per espressa e piena accettazione di tutte le clausole nello stesso contenute ed allegato al presente Contratto. L’Impresa si obbliga, in tutti i contratti stipulati e da stipulare con i propri subcontraenti a qualsiasi

titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, ad inserire una clausola di identico tenore di quella di cui al punto precedente, nonché a far sottoscrivere ai medesimi soggetti copia del Protocollo Operativo in segno di piena accettazione dello stesso, provvedendo a dare tempestiva evidenza di tale piena accettazione mediante restituzione al COMMITTENTE della copia di detto Protocollo debitamente sottoscritto. Il mancato rispetto di quanto previsto nei precedenti punti costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il COMMITTENTE di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile il rapporto contrattuale per colpa del CONTRAENTE. L'impresa ..., in qualità di CONTRAENTE dell'impresa ..., si impegna a dare immediata comunicazione a ... della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

Il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni per la mancata osservanza degli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario, fermo restando che la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo costituisce titolo per la risoluzione di diritto del presente Contratto in danno del CONTRAENTE.

ART. 5 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE – CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il COMMITTENTE avrà in ogni momento diritto di dichiarare la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora si verifichi uno dei seguenti casi, riportati a titolo non esaustivo e fatte salve le ulteriori ipotesi previste nel CONTRATTO:

- a) qualsiasi violazione del Protocollo di Legalità;
- b) eventuale provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura nei confronti del CONTRAENTE;
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché violazione del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario.

ART. 6 VERIFICHE ANTIMAFIA – PROTOCOLLI DI LEGALITÀ_– SISTEMA SANZIONATORIO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

Il CONTRATTO, nonché gli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, ove consentiti ed autorizzati in conformità alle previsioni di legge e di CONTRATTO, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i Lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in adempimento e in attuazione dei Protocolli di Legalità di cui al punto 2) delle premesse (di seguito nel presente articolo anche definito PdL).

Integrale accettazione. Il CONTRAENTE dichiara di essere edotto che relativamente all'Opera si prevede la sottoscrizione del suddetto PdL per la prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa che viene sottoscritto dal CONTRAENTE per integrale accettazione dello stesso e delle clausole in esso previste e che costituisce a tutti gli effetti allegato negoziale.

Obbligo di osservanza. Il CONTRAENTE si obbliga all'integrale rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità, comprese tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate in sede di sua formalizzazione, ivi compresa l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nel medesimo Protocollo di Legalità e si impegna altresì a far osservare ai propri eventuali Subcontraenti e a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese" così come definiti all'art. 1 del PdL, tutti gli oneri e le obbligazioni ivi riportati. L'applicazione e l'osservanza del PdL, a pena di nullità, s'intende dunque estesa a tutti gli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera mediante apposita dichiarazione di adesione ed accettazione al PdL sottoscritta dagli stessi.

Conferimento dati. Il CONTRAENTE, per garantire le finalità di trasmissione e comunicazione dei dati di cui al PdL, provvederà ad inserire in tutti gli eventuali Subcontratti un'apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al COMMITTENTE, secondo le modalità previste nel PdL, i dati ivi elencati e relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera.

Per l'effetto, tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle Imprese" accettano esplicitamente quanto convenuto con il PdL, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie nonché la risoluzione dell'eventuale Subcontratto ex art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione allo stesso per le violazioni reiterate.

Variazione dati. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine alle variazioni degli assetti societari e gestionali della "Filiera delle imprese", per tutta la durata del CONTRATTO. La trasmissione dei dati al COMMITTENTE relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla intervenuta modificazione. Tale comunicazione non sostituisce e non fa venire meno gli ulteriori obblighi di comunicazione, previsti dalle vigenti normative, gravanti sul CONTRAENTE e sui Subcontraenti.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro di informazioni parziali comportano l'applicazione delle misure interdittive e pecuniarie del PdL.

Verifiche antimafia. Le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi (compresi quelli di mensa, pulizia e alloggio personale), forniture e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate), le somministrazioni di manodopera (in qualsiasi modo organizzata ed eseguita), noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali Subcontraenti, ove esistenti ed autorizzati. L'ambito soggettivo ed oggettivo delle verifiche antimafia, nonché le modalità di effettuazione delle verifiche (avuto riguardo anche alle norme relative alle white lists) sono definiti dal PdL oltre che dalla vigente normativa.

Clausola risolutiva. Qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula del CONTRATTO, anche soltanto per effetto di variazioni societarie abbiano dato esito interdittivo nei confronti del CONTRAENTE, il CONTRATTO sarà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Clausola risolutiva nei Subcontratti. Il CONTRAENTE s'impegna ad inserire in tutti gli eventuali Subcontratti dallo stesso stipulati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, abbiano dato esito interdittivo.

Conseguenze della risoluzione: annotazione e penale. In tutti i casi in cui il CONTRATTO od il Subcontratto venga risolto mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti paragrafi, il COMMITTENTE (nel caso di risoluzione del CONTRATTO) ovvero il CONTRAENTE (nel caso di risoluzione del Subcontratto) si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura e alla COMMITTENTE PRINCIPALE (oltre che al COMMITTENTE nel caso di risoluzione del Subcontratto), entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, dell'applicazione della clausola risolutiva espressa e della conseguente estromissione del soggetto interdetto.

Nei confronti del CONTRAENTE o del Subcontraente estromesso dalle aree di lavoro è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del CONTRATTO o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano qualora siano già state attivate le procedure di cui all'art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 e degli art. 34 e 34-bis del Codice Antimafia.

Violazione del divieto di stipula nonché dell'obbligo di inserimento delle clausole e di risoluzione del CONTRATTO. L'inosservanza del divieto di stipula nonché dell'obbligo di inserimento della clausola risolutiva espressa o di risoluzione del CONTRATTO da parte del CONTRAENTE o del Subcontraente, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del CONTRATTO con il soggetto autore materiale della violazione e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Ulteriori impegni specifici del CONTRAENTE e dei Subcontraenti. Obbligo di inserimento clausole finalizzate alla prevenzione delle interferenze illecite, a scopo corruttivo e di natura mafiosa. Il CONTRAENTE, i propri eventuali Subcontraenti nonché tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese" si impegnano, sin dalla stipula del contratto, ad accettare espressamente i seguenti puntuali adempimenti, dichiarazioni e clausole contrattuali previsti nel PdL, nonché ad inserire gli stessi negli eventuali Subcontratti:

a) il CONTRAENTE si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del CONTRATTO e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del CONTRATTO stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del CONTRATTO sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.;

b) il CONTRAENTE e le imprese della filiera si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'andamento, alla stipula e all'esecuzione del CONTRATTO, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Nei precedenti casi a) e b) l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini e con le modalità previste dal PdL.

c) il CONTRAENTE si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del CONTRATTO di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne IL COMMITTENTE PRINCIPALE ed il COMMITTENTE;

d) il CONTRAENTE si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PdL e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;

e) il CONTRAENTE si impegna ad assumere a proprio carico e far assumere a tutti gli operatori economici della "Filiera delle imprese" l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

f) il CONTRAENTE si impegna ad assumere l'obbligo di far rispettare il PdL ai propri eventuali Subcontraenti sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui ai precedenti punti c) e d) e l'allegazione del PdL al Subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni Subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

g) il CONTRAENTE si impegna ad inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei Subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del COMMITTENTE della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice Antimafia relativa al cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che stipuleranno una cessione dei crediti;

h) il CONTRAENTE, qualora intenda ricorrere all'eventuale distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n.136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 — si impegna a procedere solo previa autorizzazione del COMMITTENTE all'ingresso nelle aree di lavoro dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del COMMITTENTE, della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante;

i) il CONTRAENTE si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione

dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Inadempimenti agli impegni. Effetti.

- La violazione, da parte del CONTRAENTE, dell'obbligo di inserimento delle clausole di cui alle sopra riportate lettere a), b), c) e d), è sanzionata con la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la sospensione o revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

- La violazione, da parte del CONTRAENTE, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati alle sopra riportate lettere a) e c) è sanzionata con la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la sospensione/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi previsti dal PdL, la previa intesa con ANAC.

c)La violazione, da parte del CONTRAENTE, degli obblighi in materia di cessione di crediti e di distacco della manodopera indicati alle sopra riportate lettere g) e h) viene sanzionata con la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

d)In caso di violazione da parte del CONTRAENTE degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del CONTRATTO e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Funzione del presente articolo. Il presente articolo non costituisce interpretazione autentica del PdL che rimane l'unico documento di riferimento così come interpretato ed applicato dalle competenti Autorità. Pertanto, sia per le parti del PdL non inserite nel presente articolo, sia per quelle che sono state qui riproposte in modo integrale, sintetico e per richiamo, l'unico testo vincolante per il CONTRAENTE è quello del PdL allegato al presente ADDENDUM.

ART. 7 VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Rimangono ferme le disposizioni di legge relative agli obblighi comunicativi di cui all'art. 86, terzo comma, del D.Lgs. n. 159/2011 e le sanzioni previste per il loro mancato rispetto. Il CONTRAENTE si impegna inoltre a comunicare immediatamente al COMMITTENTE, con riferimento agli eventuali subcontraenti, ogni variazione del proprio assetto societario e/o gestionale trasmettendo copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, in particolare relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 entro 20 (venti) giorni dall'intervenuta modifica, secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

IL COMMITTENTE

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

IL CONTRAENTE

